

Prot. n. 000000/Tit.06/CI.03

OGGETTO: Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-bis della l. 7/08/1990 n. 241 e degli artt. 44, commi 7, 9 e 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003, n. 259, finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati comprensivi dell'autorizzazione paesaggistica in modalità ordinaria ex art.146 del D.Lgs. n.42/200 per:

il rilascio di autorizzazione per l'installazione di impianto di teleradio con potenza di impianto superiore a 20 watt in Lonato del Garda, via Montebello snc – Fg.29 mapp. 298

Richiedente: INWIT

PE: EDI/2022/00350/TELRAD

Spettabile
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO per le Province di
Brescia e Bergamo
Via G. Calini n. 26
25121 BRESCIA
Tel. 030/28965/5248
Fax 030/296594
sabap-bs@pec.cultura.gov.it
maramicaela.colletta@beniculturali.it

Spettabile
ENAC
Ente Nazionale Aviazione Civile
protocollo@pec.enac.gov.it

Spettabile
ENAV SPA
Ente Nazionale Assistenza al Volo
Direzione Servizi Navigazione Aerea
Funzione progettazione Spazi Aerei
protocollogenerale@pec.enav.it

All'Aeronautica Militare
Aeroregione1@postacert.difesa.it

Spettabile
C.I.G.A
Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche
aerogeo@postacert.difesa.it

Spettabile
**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Brescia**
Area Sistemi Autorizzativi – Ufficio
sportello unico/urbanistica
Via Cantore, 20
25128 BRESCIA
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spettabile
INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane SpA)
Via Largo Donegani, 2
20121 MILANO
ares.bs@pec.it

IL DIRIGENTE DEL SUEP

PREMESSO che:

- le società Tim e Vodafone, hanno commissionato INWIT S.p.A. (Infrastrutture Wireless Italiane SpA) la realizzazione di un impianto, per ampliare e garantire il livello di erogazione del servizio radiomobile;

- INWIT S.p.A. (Infrastrutture Wireless Italiane SpA) è titolare, come previsto dall'art 11 del D.lgvo 207/2021 (ex art 12 –ex art 25 D. Igvo 259/03) di Autorizzazione generale per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D. Lgs 259/2003 per come modificato dalD.lgvo 207/2021 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo , in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: "Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale". Le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli art 43e ss" si allega autorizzazione del MISE;

- INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane SpA) è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC),al numero 25606;

- INWIT è, pertanto, da ritenersi soggetto abilitato a presentare le istanze di installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, comprese quelle per gli impianti di telefonia mobile;

- INWIT è proprietaria delle infrastrutture di rete su scala nazionale della maggior parte degli impianti che erano di proprietà TIM e VODAFONE giusto conferimento delle stesse, in particolare TIM S.p.A., in data 1 aprile 2015, e successivamente VODAFONE in data 4 dicembre 2019 hanno conferito il proprio ramo d'azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile alla INWIT S.P.A.; entrambi i gestori hanno pertanto ceduto le sole infrastrutture mantenendo in capo a se il diritto di

installare gli apparati radiotrasmittenti e le antenne , che restano di loro esclusiva proprietà.

- TIM e VODAFONE, hanno commissionato a INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane SpA) la realizzazione di un impianto, per ampliare e garantire il livello di erogazione del servizio radiomobile, e che l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il predetto servizio (COMMITMENT);

- che OGNI OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall' Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l'esercizio della predetta attività l'OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;

VISTA l'istanza unica presentata da INWIT S.P.A in data 07/07/2023 prot. 31692 ai sensi del nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo, Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.207, art 43 (ex art 86 d.lgs.259/039), art 44 (ex art 87 d.lgs.259/03), art 49 (ex art 88 d.lgs.259/03) per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Lonato del Garda (BS) in Via Montebello snc al terreno catastalmente censito al foglio N°29, mappale n°298

CHE INWIT, con la predetta, avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la predetta istanza è stata inviata alla ARPA di Brescia;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003,n. 259, come modificato dal D.lgs 8 novembre 2021 n. 207 (sostituendo al Titolo I e al Titolo II gli articoli dall'1 al 98):

:- comma 5, recita: "l'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."

- commi 7 e 9 che prevedono che quando l'installazione dell'infrastruttura è soggetta all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, intese, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42), il responsabile convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, (con il dimezzamento dei termini ivi indicati), entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ;

- comma 8 statuisce che "la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori";

DATO ATTO, altresì, che:

- l'area oggetto di intervento - via Montebello snc – Fg.29 mapp. 298 - si trova all'interno del perimetro del nucleo di antica formazione e risulta sottoposta alla seguente tutela paesistica:

- Bellezze d'insieme, ai sensi dell'art. 136 lett. C e D del D. Lgs. 42/2014, con vincolo decretato con D.M. 25/08/1965;
- pertanto l'intervento è soggetta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in modalità ordinaria ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004,

RICHIAMATO l'art. 44, comma 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003,n. 259:

- che prevede che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

- che statuisce che nei casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di 90 giorni, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.». (23A02439), che all'art. 18, comma 5, lett. a, punto 2-bis modifica l'art. 44, comma 10 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 **riducendone il termine da 90 a 60 giorni**

CONSIDERATO CHE l'art. 44, comma 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003,n. 259 stabilisce che alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **“con il dimezzamento dei termini ivi indicati” ..omissis “e fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10”;**

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione comunale per il paesaggio in data 20/07/2023;

Tutto ciò premesso

INDICE

La conferenza di servizi”decisoria” in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell’art. 14-bis della l. 7/08/1990 n. 241 e degli artt. 44, commi 7, 9 e 10 del Codice delle

comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003,n. 259, come modificato dal D.lgs 8 novembre 2021 n. 207 ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati comprensivi altresì dell'autorizzazione paesaggistica in modalità ordinaria ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Lonato del Garda (BS) in Via Montebello snc al terreno catastalmente censito al foglio N°29, mappale n°298.

Le amministrazioni coinvolte dovranno trasmettere le proprie determinazioni perentoriamente il giorno

7 SETTEMBRE 2023

RENDE NOTO

Tutta la documentazione inerente il procedimento oggetto della presente conferenza di servizi è depositata presso la sede comunale ufficio Sportello Unico per l'edilizia e attività produttive ed è:

- **visualizzabile sul sito web comunale all'indirizzo www.comune.lonato.bs.it**, selezionando "Sportello unico Edilizia Privata e Attività produttive", "Piano di governo del territorio", entrando in "Conferenze dei servizi" alla voce "**CONFERENZA DI SERVIZI PER DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELERADIO CON POTENZA DI IMPIANTO SUPERIORE A 20 WATT IN LONATO DEL GARDA, VIA MONTEBELLO SNC – FG.29 MAPP. 298**

- **è scaricabile** dal seguente link:

<https://www.comune.lonato.bs.it/pianificazione/conferenza-di-servizi-per-autorizzazione-impianto-teleradio-inwit>

Si ricorda che ai sensi del comma 7 dell'art. 14, bis e dell'art. 14 ter della L. 241/1990:

- il termine perentorio non superiore a 15 giorni dalla data della presente, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni
- qualora fosse formalmente richiesta dagli enti invitati, viene fissato per il giorno 13.09.2023 alle ore 10,00 la riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ai sensi del comma 2, lett. d) dell'art. 14-bis legge n. 241/1990. La seduta si terrà presso la Sala Giunta del Comune di Lonato del Garda. Alla seduta della Conferenza è altresì invitato il soggetto proponente o suo delegato, per l'illustrazione del progetto di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990:

- Entro il giorno 7 settembre 2023, le amministrazioni in indirizzo rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

- La mancata comunicazione della determinazione entro il predetto termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti al punto precedente, equivalgono ad assenso senza condizioni.

All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine del 18 settembre 2023, lo Sportello Unico per l'edilizia e urbanistica adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'[articolo 10-bis](#). L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza

In merito al presente procedimento si informa, ai sensi di legge:

- il responsabile del procedimento è l'arch. Stefano Righetti il quale potrà essere contattato telefonando al numero 030/91392279 o inviando una mail al seguente indirizzo stefano.righetti@comune.lonato.bs.it.
- responsabile dell'atto finale è il dirigente dott. Michele Spazzini il quale potrà essere contattato al numero 03091392279 o inviando una mail al seguente indirizzo: areaamministrativa@comune.lonato.bs.it

Lonato del Garda, 8 agosto 2023



Il Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi,
Cultura e Turismo, Informatica e Smart City,
Urbanistica ed Edilizia e Polizia Locale
(Dott. Michele Spazzini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa